

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1184 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettere c), p), q), r), s) e u), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere c) e d),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾. Nella parte II, titolo I, capo I, sezione 1, esso contiene disposizioni in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi corrispettivi, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire i regolamenti (CE) n. 315/2002 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1249/2008 ⁽⁵⁾ e (UE) n. 807/2013 ⁽⁶⁾ della Commissione. Gli anzidetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (2) Al fine di garantire la trasparenza nei confronti dei fornitori, il macello, l'agenzia di classificazione o l'addetto qualificato che hanno effettuato la classificazione di bovini di età non inferiore agli otto mesi, o di suini od ovini dovrebbero informare il fornitore in merito al risultato della classificazione degli animali consegnati alla macellazione. Detta comunicazione dovrebbe includere elementi quali il risultato della classificazione, il peso e la presentazione della carcassa e informare, se del caso, che la classificazione è stata eseguita mediante tecniche automatizzate.
- (3) L'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini dovrebbe essere verificata nell'ambito di controlli in loco periodici effettuati da organismi indipendenti dagli stabilimenti ispezionati, dalle agenzie responsabili della classificazione e dai classificatori qualificati. È opportuno stabilire le condizioni e i requisiti minimi per tali controlli in loco, inclusa l'elaborazione di relazioni su quelli effettuati e sulle azioni conseguentemente intraprese. Per permettere agli Stati membri di eseguire i controlli in loco con maggior flessibilità a seconda delle loro esigenze è necessario prevedere la possibilità di effettuare una valutazione dei rischi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (cfr. pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale).

